



## Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e agli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101 l'Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC) e il Gruppo di lavoro delle scuole svizzere per cani guida per ciechi riconosciute dall'Ufficio federale delle assicurazione sociali (UFAS) hanno presentato un disegno di modifica di regolamento concernente l'esame professionale superiore di *istruttore di cani guida per ciechi con diploma federale / istruttrice di cani guida per ciechi con diploma federale*.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

20 ottobre 2021

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione

